



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 142

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALE A G.E.A.S. SPA -
APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO – ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE.**

La Giunta comunale

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO, alle ore 08.10 nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale.

PRESENTI		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Bugna Alberto	Vicesindaco		
Corradi Juri	Assessore		
Filosi Riccardo	Assessore		
Mazzacchi Carlo	Assessore		

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Giordani Federica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a) il Comune di Valdaone partecipa direttamente al capitale della Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A., in sigla G.E.A.S. S.p.A., con sede a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2, c.f. 01811460227, avendo sottoscritto n. 24.211 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,12% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- b) G.E.A.S. spa è società in house operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali agli enti soci;
- c) con riferimento a detta e alle altre partecipate il Comune di Valdaone ha redatto il POR e relazione di previsione e consuntivo 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, L. 190/2014, attratto alla pubblicità ed alle comunicazioni ivi previste;
- d) i servizi pubblici locali gestiti dalla G.E.A.S. spa, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016;
- e) l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla G.E.A.S. spa, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che:

- G.E.A.S. S.p.A. ha adeguato il proprio statuto sociale alle previsioni del D.Lgs. 175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio comunale di Valdaone nr. 28 del 10.04.2019 è stato approvato il nuovo Statuto della società G.E.A.S. S.p.A. che modificava l'assetto societario secondo il modello dell'in house providing, dando la possibilità agli Enti soci di cogliere le opportunità offerte dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- GEAS S.p.A. è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli artt. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;
- G.E.A.S. S.p.A. – quale società in house multi socio – è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192, D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 2, c. 1, lett. d); 4, cc. 2, lett. a) e d) e 5; 16, del D.Lgs. 175/2016;
- la governance della G.E.A.S. spa prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016;
- è stata approntata ed acquisita in atti al prot. 6100 del 19.07.2022, la bozza della "Convenzione relativa al progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti comunali di Valdaone" redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti e contenete l'offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui trattasi;
- a integrazione della suddetta offerta è stata presentata una comunicazione in atti al prot. 6328 del 25.07.2022 nella quale si precisa che:
 1. Il totale delle prestazioni riportate in convenzione risulta di 11.500,00 € + iva e comprende 1.500,00 + iva per l'aggiornamento del Piano Industriale dell'acquedotto, che a sua volta può essere diviso in 1.275,00 € + iva per la parte dell'acquedotto comunale ed € 225,00+ iva per la parte relativa all'acquedotto intercomunale;
 2. In riferimento ai 10.000,00 € + iva della progettazione preliminare compresi nell'importo della convenzione, si stimano 8.500,00 € + iva per la parte dell'acquedotto comunale ed € 1.500,00 + iva per la parte relativa all'acquedotto intercomunale;
- il citato art. 4, c. 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 recita: «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire

o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento» e che il successivo c. 5 recita: «5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»;

Rilevato che:

- a) la Convenzione oggetto di approvazione disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;
- b) l'impegno di spesa, derivante dal presente provvedimento, risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune di Valdaone, in quanto detta iniziativa è contenuta negli strumenti programmatici e trova copertura:
 - alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8893 Conto piano Finanziario U.2.02.03.05.000 – per la spesa riferita all'acquedotto comunale,
 - alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8865 Conto piano Finanziario U.2.02.03.05.000 - per la spesa riferita all'acquedotto intercomunale
- c) tenendo conto della platea degli aspetti di cui ai precedenti due alinea, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopradetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, così come nel seguito ulteriormente rappresentato;
- d) trattasi di società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, attratta al regime del controllo analogo congiunto, che persegue l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. fff), D.Lgs. 50/2016 e che gode dei diritti di esclusiva e/o speciali ai sensi del citato art. 3, c. 1, lett. III) e mmm), stesso decreto;
- e) l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), c. 2, D.Lgs. 50/2016 recita: «2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;
- f) in relazione a quanto previsto nel precedente alinea si precisa che:
 - 1) trattasi di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
 - 2) è stata effettuata la valutazione della congruità dell'offerta sopraccitata come da nota a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in atti al prot. n. 6956 del 18.08.2022;
 - 3) l'oggetto interessa il progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti comunali di Valdaone, e che il valore della prestazione – nel suo complesso – ammonta ad euro 11.500,00.= + iva al 22% per complessivi € 14.030,00.=;
 - 4) per quanto riguarda i lavori e attività connesse, questi seguiranno, per quanto esternalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società

- ricadranno a totale beneficio del Comune sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta;
- 5) per quanto riguarda le competenze spettanti alla G.E.A.S. S.p.A. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;
- 6) quanto sopra anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;
- 7) va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della GEAS S.p.A., che la medesima pone nella condizione il Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo ad oggi non disponibili, di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento e verosimilmente per alcuni anni, di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- 8) la configurazione del servizio strumentale, di cui alla convenzione in oggetto, non risulta al momento ricompresa nelle convezioni CONSIP e nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con tutte le difficoltà di progetto e degli atti di gara e connesse procedure che la circostanza comporta;
- 9) le prestazioni ricomprese nella proposta della G.E.A.S. S.p.A. sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.
- 10) le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività, nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta.

Ricordato che per la gestione dell'acquedotto intercomunale è stata sottoscritta apposita convenzione in data 05.06.1995 dagli allora Sindaci dei Comuni di Daone, Bersone e Prezzo, nella quale si stabiliscono le relative quote di riparto delle spese sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria.

Preso atto che con nota in atti al prot. 6329 del 25.07.2022 la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto al Comune di Pieve di Bono – Prezzo, un parere in merito alla spesa proposta per la parte relativa all'acquedotto intercomunale.

Vista la nota pervenuta dal Comune di Pieve di Bono – Prezzo in data 05.08.2022 in atti al ns. prot. n. 6706 con la quale he la Giunta comunale di Pieve di Bono – Prezzo con deliberazione n. 120 di data 4 agosto 2022 ha disposto di:

- a) autorizzare, per quanto di propria competenza, il Comune di Valdaone ad affidare a Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A. in sigla GEAS S.p.A. - l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti comunali di Valdaone;
- b) stabilire di compartecipare alla spesa complessiva dell'affido del suddetto incarico per la parte riguardante l'acquedotto intercomunale Daone-Bersone-Prezzo quantificata da GEAS S.p.A. in € 1.500,00 per la fattibilità tecnico-economica ed in € 225,00 per l'aggiornamento del Piano industriale dell'acquedotto, oltre ad oneri fiscali, per complessivi € 2.104,50, con quota di riparto a carico del Comune di Pieve di Bono-Prezzo di importo pari a € 441,95, ridotto eventualmente in base alla spesa effettivamente sostenuta come da contabilità finale.

Ritenuto pertanto necessario dare luogo alla stipula della “Convenzione” di cui all’oggetto e di avere fornita ampia motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione, tenendo conto, per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati dall’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, del contributo importante fornito, in termini generali e metodologici, dalla relazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ricordati gli obblighi di iscrizione nell’Elenco ANAC entro il 30.10.2017 come da Linea guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 del 20.09.2017; in particolare il fatto che il punto 9.2 delle accennate Linee Guida prevede che a partire dal 30.10.2017 i soggetti di cui al punto 3, vale a dire “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che (...) intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi” possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house.

Ricordato che con la progettazione delle opere in oggetto sarà possibile inoltrare domanda di finanziamento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. – missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai sensi dell’avviso pubblicato l’8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MISURA M2C4 – I4.2 “Riduzione perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”).

Considerato che, per quanto puntualizzato al punto precedente e in ragione della conseguente opportunità di stipulare la convenzione, ricorrono i presupposti d’urgenza di cui all’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., per dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Appurata la propria competenza ad assumere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 28 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e ss.mm, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle fattispecie che, in modo tassativo, il comma 3 dell’art. 26 del medesimo T.U. individua come attribuzioni proprie del Consiglio comunale e non contenendo lo Statuto comunale vigente alcuna previsione che riservi espressamente la materia alla competenza consiliare (si veda anche l’orientamento espresso dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali con nota in atti al prot. n. 7738 del 23/10/2017).

Visti:

- l'art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014;
- gli artt. 16 e 18 della legge delega 124/2015;
- la legge delega 11/2016;
- le direttive UE 2014/23 – 24 – 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari ed ai settori speciali;
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192 per le società in house;
- il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare per le società in house gli artt. 4 (Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. c) esclusa e 16, nel seguito anche indicato come il TU 2016;
- la legge provinciale (l. p.) 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7, cc. 1 e da 11 a 13;
- la L.P. 27/2010, con particolare riferimento all'art. 24;
- la L.P. 3/2006, con particolare riferimento all'art. 33;
- la L.P. 1/2005, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18 – bis;
- la L.P. 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7;
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto comunale;
- lo statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva e ss.mm.;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2022 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e nota integrativa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 dd. 07.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, integrato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 dd. 08.07.2022, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto il decreto sindacale n. 37 di data 08.03.2022 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e visto il decreto sindacale n. 38 di data 08.03.2022 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 67/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI RITENERE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 192, c. 2, D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 97 della Costituzione, l'impianto motivazionale esposto in premessa in coerenza anche con le previsioni degli artt. 1, c. 2; 4, c. 1 e 5, c. 1 D.Lgs. 50/2016;
3. DI APPROVARE la "Convenzione relativa al progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti comunali ed intercomunali di Valdaone", giunta al prot. Comunale n. 6100 del 19.07.2022 nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3, dando atto che in sede di stipula, lo schema di convenzione potrà essere modificato ed integrato per quanto necessario in rapporto alla scelta formalità di stipula o per una maggiore chiarezza dell'atto stesso;
5. DI APPROVARE l'offerta della G.E.A.S. S.p.A. come citata in premessa, relativa al progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti comunali ed intercomunali di Valdaone, di cui al prot. n. 6100 del 19.07.2022 ed alla successiva integrazione in atti al prot. 6328 del 25.07.2022 che prevede 11.500,00.= + iva al 22% per complessivi € 14.030,00.=;
6. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 14.030,00.= come di seguito riportato:
 - a) € 11.925,50 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8893 Conto piano Finanziario U.2.02.03.05.000 – per la spesa riferita all'acquedotto comunale,
 - b) € 2.104,50 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8865 Conto piano Finanziario U.2.02.03.05.000 - per la spesa riferita all'acquedotto intercomunale
del bilancio di previsione 2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022;
7. Di dare atto che la spesa di cui punto 5 a) è finanziata con l'entrata relativa all'ex FIM (fondo investimenti art 11 L.P.36/93 e ss.mm.);
8. Di dare atto che la spesa di cui punto 5 b) è finanziata per € 441,95 con l'entrata relativa al rimborso spese da parte del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e per € 1.662,50 con l'entrata relativa all'ex FIM (fondo investimenti art 11 L.P.36/93 e ss.mm.);
9. Di accertare pertanto la somma di € 13.588,05.= al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2190 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2022-2024 per l'esercizio 2022;
10. Di accertare pertanto la somma di € 441,95.= al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2225 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2022-2024 per l'esercizio 2022;
11. DI DICHIARARE la spesa esigibile nell'esercizio 2022;
12. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

13. DI DEMANDARE agli uffici competenti lo svolgimento di quanto connesso ed inherente alla presente deliberazione;
14. DI COMUNICARE il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
15. DI DICHiarare la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in modo da poter procedere speditamente coi lavori;
16. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - d) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(S.Z.)

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale

Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.